

AVVISO

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1728 – DICHIARAZIONI DEL FORNITORE E PROVE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE PEM

Roma, 18 agosto 2025 – Si segnala che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'11 agosto 2025, è stato adottato il [regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1728 della Commissione](#), che modifica il regolamento (UE) 2015/2447 in materia di prove dell'origine preferenziale. L'intervento dà attuazione alle modifiche della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (PEM) e disciplina il periodo transitorio – di un anno a partire dal 1° gennaio 2025 - in cui coesistono due insiemi di regole di origine, rappresentati dalle regole della versione originaria della Convenzione PEM (“Convenzione PEM”), e dalle regole della Convenzione PEM così come modificata dalla decisione n. 1/2023 (“Convenzione PEM riveduta”), con due distinte zone di cumulo. L'obiettivo è assicurare certezza giuridica lungo la catena di fornitura, attraverso una chiara identificazione del quadro normativo utilizzato per l'attribuzione dell'origine.

In particolare, il regolamento:

- aggiorna l'obbligo per le dichiarazioni del fornitore (anche a lungo termine) di indicare il quadro giuridico in base al quale è determinata l'origine. Fino al 31 dicembre 2025, in assenza di tale indicazione, la dichiarazione si intende riferita alla Convenzione PEM;
- consente, negli scambi tra le Parti della Convenzione PEM, l'uso di dichiarazioni del fornitore che attestano l'origine secondo la Convenzione PEM come documenti giustificativi per il rilascio o la compilazione di prove di origine conformi alla Convenzione PEM riveduta, limitatamente ai prodotti classificati nei capitoli 1, 3, 16 (prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del Sistema armonizzato. Resta fermo l'obbligo per l'esportatore di verificare il rispetto delle condizioni di cumulo e la coerenza del set di norme invocato;
- allinea gli allegati 22-15, 22-16, 22-17 e 22-18 del regolamento (UE) 2015/2447, prevedendo note esplicative che richiama l'indicazione del quadro giuridico e, nel periodo transitorio, il meccanismo di default alla versione originaria in caso di omissione.

Gli operatori sono invitati ad aggiornare modelli e sistemi gestionali per indicare correttamente il quadro giuridico nelle dichiarazioni del fornitore, a presidiare la coerenza documentale lungo la

filiera in presenza delle due zone di cumulo e a conservare idonea documentazione a supporto delle condizioni di cumulo dichiarate.

Il regolamento entra in vigore il 31 agosto 2025 ed è applicabile dal 1° gennaio 2025, in coerenza con il periodo transitorio della Convenzione PEM.